



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 975926/7 e-mail: info@comune.isola.te.it pec: protocollo@pec.comune.isola.te.it

Isola del Gran Sasso d'Italia, 29 marzo 2024

Decreto del Sindaco n. 34 del 29 marzo 2024.

Oggetto: decreto di nomina delle posizioni di Elevata Qualificazione.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 16/11/2022 veniva sottoscritto il CCNL funzioni locali 2019/2021 che al Titolo III, introduce la disciplina del nuovo ordinamento professionale e al capo II (artt. 16 e seguenti) regola gli incarichi di Elevata Qualificazione in sostituzione delle precedenti Posizioni Organizzative, quali: *“posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità,*

risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti..."(art. 16 CCNL 2019/2021 funzioni locali);

- il nuovo CCNL 2019/2021, tuttavia, al primo comma dell'art. 13, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull'Ordinamento professionale entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, deve essere intesa al 1° aprile del 2023. Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, verranno automaticamente ricondotti agli incarichi di Elevata Qualificazione, e, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere;
- ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*;
- ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 *"nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione"*;
- l'art. 17, comma 1, del CCNL 2019/2021 testualmente recita: *"che gli enti disciplinano la graduazione delle posizioni organizzative, entro i limiti dettati dalla stessa norma, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione, e tenendo conto anche di eventuali deleghe di funzioni dirigenziali"*;
- all'art 18 del CCNL 2019/2021 *"...che, per il conferimento degli incarichi di "Elevata Qualificazione" gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:*
 - *della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;*
 - *dei requisiti culturali posseduti;*
 - *delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti"*;
- Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL 2019 – 2021, *"Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del citato CCNL"*;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale:

- con propria deliberazione n. 12 del 25.01.2023 ha aggiornato lo schema macro-strutturale attualmente vigente nell'Ente suddiviso in n. 5 Aree:
 - AREA I – Amministrativa /Affari generali
 - AREA II – Finanziaria
 - AREA III - Urbanistica ed Edilizia
 - AREA IV – Lavori Pubblici
 - AREA V - Polizia Locale
- con propria deliberazione n. 41 del 28.03.2023 ha approvato il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni di elevata qualificazione.

VISTO l'art. 109, comma 1 e 2, D.lgs 18 agosto 2010 n. 267 ai sensi del quale: *“Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati in programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco della Giunta o dell'Assessore di riferimento”. “Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva, l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

RILEVATO che questo Comune è privo di figure dirigenziali;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 3 – del Regolamento vigente presso questo Ente - Conferimento e revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni di elevata qualificazione *“Il Sindaco conferisce gli incarichi di Elevata Qualificazione con proprio decreto, tenuto conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti. In particolare, ai fini della valutazione dell'idoneità all'attribuzione dell'incarico, il Sindaco tiene conto dei seguenti fattori:*

- a) *requisiti culturali posseduti;*
- b) *valutazione conseguita nei tre anni precedenti;*
- c) *anzianità di servizio;*
- d) *esperienza maturata nelle funzioni da attribuire;*
- e) *idoneità all'assunzione di responsabilità in relazione ai programmi da realizzare.*

Gli incarichi di elevata qualificazione possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione non positiva della performance individuale.

L'individuazione dei casi di performance non positiva è demandata al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente.

La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 17 del CCNL 2019 – 2021. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza”.

VISTO l'art. Art. 4 del richiamato Regolamento - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

TENUTO CONTO degli obiettivi che questa amministrazione si è prefissata di raggiungere;

In esecuzione di quanto sopra richiamato,

NOMINA

nelle more di una futura riorganizzazione delle Aree e dei relativi Servizi, per le Posizioni di Elevata Qualificazione, i seguenti dipendenti:

- Ing. Maria Gabriella Fortezza *ad interim* per l'AREA I – Amministrativa /Affari generali
- Sig.ra Silvana Marano per l'AREA II – Finanziaria
- Arch. Emilio De Angelis per l'AREA III - Urbanistica ed Edilizia
- Ing. Maria Gabriella Fortezza per l'AREA IV – Lavori Pubblici
- Comandante Dott.ssa Benedetta Caraceni per l'AREA V - Polizia Locale

E' altresì attribuito ad interim alla Sig.ra Silvana Marano l'incarico relativo alla gestione giuridica del personale fino a nuova disposizione.

DISPONE

- di stabilire che l'incarico ad interim dell'Ing. Fortezza per l'Area I avrà durata fino a nuova disposizione, a partire dal 1° aprile 2024;
- di stabilire che l'incarico della Sig.ra Marano per l'Area II avrà durata fino al collocamento a riposo della medesima;
- di stabilire che gli incarichi dell'ing. Fortezza per l'Area IV, dell'Arch. De Angelis per l'Area III, della dott.ssa Caraceni per l'Area V hanno durata annuale a partire dal 1° aprile 2024;
- che l'incarico potrà essere revocato con atto scritto in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Al responsabile sono conferite le funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000, fatta salva l'applicazione del successivo art. 97, comma 4, lettera d) e ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative;
- che il responsabile, nel rispetto degli indirizzi fondamentali e delle direttive dell'organo politico, provvederà alla organizzazione del settore, assegnando compiti e funzioni secondo criteri di competenza professionale;
- in attesa della pesatura delle posizioni di EQ si demandano a successivo provvedimento, le attribuzioni di indennità;
- che il presente provvedimento:
 - sia comunicato alla Sig.ra Silvana Marano;
 - sia comunicato all'Ing. Maria Gabriella Fortezza;
 - sia comunicato al Comandante Dott.ssa Benedetta Caraceni;
 - sia comunicato all'Arch. De Angelis Emilio;
 - sia comunicato al Responsabile del settore economico-finanziario per l'impegno di spesa;
 - sia comunicato al Segretario comunale e al Revisore dei Conti;
 - sia pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
 - sia comunicato nelle forme di rito alle R.S.U. e alle OO.SS.

Il Sindaco

F.to Ing. Andrea Ianni